



I.S.S - "F. PAOLO CASCINO"-PALERMO
Prot. 0022144 del 09/12/2025
I-1 (Uscita)

CIRCOLARE N. 242

Al Personale docente a tempo determinato

Al Personale ATA

Al DSGA

Uffici di segreteria

All' Albo on line

Al Sito Web

Bacheca RE Argo Scuola Next

OGGETTO: Fruizione festività soppresse e ferie per il personale a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30.06.2026)_

Facendo seguito alla circolare n. 219 prot .21292 del 30 novembre 2025 – presentazione dell'istanza di fruizione delle ferie – A.S. 2025/2026- , si rammenta sia il quadro normativo sia le modalità di fruizione delle ferie.

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

PERSONALE DOCENTE A T.D.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).

Art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie *nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle attività valutative*, fatta salva la facoltà di fruire di sei giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, documentati anche mediante autocertificazione, *subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica*, tenuto conto della capacità dell'amministrazione di organizzare il servizio in conformità alla cornice normativa di riferimento e secondo le previsioni contrattuali in vigore .

Art. 1 comma 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione in conformità alla cornice normativa di riferimento e secondo le previsioni contrattuali in vigore.

2 Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 1 comma 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

3 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 Art. 35: richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche:

- le ferie sono proporzionali al servizio prestato .

4 Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- a. decesso;
- b. malattia e infortunio;
- c. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- d. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, valgono le indicazioni operative relative ai periodi di fruizione già fornite con circolare n. 219 del 30 novembre 2025.

Si ribadisce che i Docenti con contratto fino al 30 giugno:

- a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- b. in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Comunicazione importante:

Sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. Tenuto conto della stessa, l'istituto non può assegnarle automaticamente, pertanto:

si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Alla luce di tutto questo, si rivolge nuovamente l'invito al personale a tutto il personale supplente a tempo determinato a pianificare la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Pertanto, per la richiesta di fruizione dei giorni di ferie maturati e maturandi, il personale docente e ATA a tempo determinato deve tener conto del periodo di sospensione dell'attività didattica: periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale stabilito dal calendario scolastico regionale e anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con *esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami e alle attività funzionali all'insegnamento*.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Bisso
Documento firmato in digitale



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO PAOLO CASCINO”

SEZIONI ASSOCIATE:

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA (CORSO SERALE)

Via G. Fattori, 60 – 90146 Palermo tel. 091 670 12 43

Cod. Mecc. **PAIS041008** - Cod. Fisc. **97357930821**

E-mail: pais041008@istruzione.it – PEC: pais041008@pec.istruzione.it